

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 32 – 22277/2013

OGGETTO: Progetto: Impianto per la produzione di ammendante compostato verde e valorizzazione di biomassa

Comune: Foglizzo (TO)

Proponente: Tecnogarden Service s.r.l.

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 13/02/2013 la Tecnogarden Service s.r.l. (di seguito denominata proponente) con sede legale in Vimercate (MB) Strada Comunale Cascina Casiraghi n. 15, Partita IVA 11939060155, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Impianto per la produzione di ammendante compostato verde e valorizzazione di biomassa*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 28/02/2013 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico conservate agli atti:
 - nota del 04/04/2013 del Comitato "Non bruciamo il futuro";
 - nota del 30/03/2013 dell'Associazione Ambiente Foglizzo;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 12/04/2013 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;

Rilevato che:

Localizzazione

- l'area in oggetto (circa 10.100 mq) è situata nel Comune di Foglizzo (Foglio n. 1 particelle n. 20-39-40-186-188) lungo la S.P. n. 82 di Montalenghe al confine con i Comuni di San Giusto Canavese e San Giorgio Canavese;

Proposta progettuale

- il progetto consiste nella messa in esercizio di un impianto di recupero (operazioni R13 “messa in riserva” ed R3 “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)” come individuato all'allegato C alla parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi ligneo cellulósici derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e/o privato e dalla silvicoltura (linea 1);
- le tipologie di rifiuti che si prevede di trattare sono le seguenti:

| Codice CER | descrizione |
|-------------------|---|
| 02 01 03 | Scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 07 | Rifiuti della silvicoltura |
| 03 01 01 | Scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 05 | Segatura, trucioli, residui di taglio del legno |
| 15 01 03 | Imballaggi in legno |
| 20 02 01 | Scarti organici provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato |

- è prevista una movimentazione annua di rifiuti pari a 5.000 t ;
- è previsto un procedimento di compostaggio in cumuli non confinati su platea insufflata dotata di sistemi di raccolta delle acque reflue di processo che verranno riutilizzate nel ciclo di compostaggio;
- finalità dell'impianto è la produzione di ammendante compostato verde (ACV) come definito dal D. Lgs. 75/2010 e la produzione di biomasse da destinare al recupero energetico;
- nello stesso sito è previsto l'esercizio di un'attività di valorizzazione di biomasse (cippatura) con una capacità massima di stoccaggio di 10.000 t ed un quantitativo in ingresso in impianto di 90t/giorno(linea 2); tali materiali non hanno la qualifica normativa di rifiuti e non oggetto di istanza di verifica di VIA;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note conservate agli atti:

- nota prot. 60828 del 03/04/2013 del Servizio Esercizio Viabilità;
- nota prot. 2216 del 10/04/2013 del Comune di Foglizzo;
- nota prot. 2005 del 11/04/2013 del Comune San Giusto Canavese;
- nota prot. 69316 del 16/04/2013 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;
- nota prot. 70985 del 17/04/2013 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo

- il proponente ha richiesto che il progetto venga approvato ai sensi dell'art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade in area IN "aree produttive di nuovo impianto";
- l'art. 35 delle n.d.a. nelle prescrizioni particolari recita testualmente "Attività produttive escluse – Non è ammesso l'insediamento di attività produttive inquinanti od insalubri, salvo deroghe motivate ed approvate con deliberazione consigliare";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2012 veniva fornita l'interpretazione autentica dell'art. 35 delle n.d.a. del PRGC vigente "attività produttive escluse" come segue: "l'insediamento di attività produttive inquinanti o classificate insalubri ai sensi di legge, deve essere inteso nel senso che occorre valutare il tipo di attività produttiva che effettivamente si va ad insediare e non la sola mera inclusione formale nell'elenco delle industrie insalubri ai sensi delle norme vigenti, dando atto che nel caso specifico si ritiene assentibile la compatibilità dell'attività di stoccaggio di biomasse legnose, e pertanto si accerta la compatibilità dell'attività proposta con le vigenti norme di piano, superando il contenuto formale della norma a favore della ratio che emerge dalla lettura coordinata delle ulteriori norme di piano e delle norme sovraordinate vigenti";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08/04/2013 veniva espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto; si riporta di seguito un estratto dell'atto:

"Premesso che con nota prot. 3075 del 30.05.2012 la società Tecnogarden Service S.r.l., ha espresso la volontà di insediare una unità produttiva avente ad oggetto il recupero di sfalci e potature da verde urbano, agricolo e forestale per la produzione di biomassa legnosa in Foglizzo sull'immobile censito catastalmente al Fg. 1 n° 20 - 39 - 40 - 186 - 188, in area industriale IN "Aree produttive di nuovo impianto";

Visto che l'art. 35 delle N.d.A. del vigente PRGC, nelle prescrizioni particolari recita testualmente "ATTIVITA' PRODUTTIVE ESCLUSE - Non è ammesso l'insediamento di attività produttive inquinanti o insalubri ai sensi di legge." che contrasta con l'attività proposta dalla Tecnogarden Srl in quanto gli sfalci e le potature provenienti dal verde urbano sono classificate come rifiuti e pertanto rientrerebbero nelle industrie insalubri di cui al D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto che con Deliberazione CC n° 22 del 18.06.2012 si è provveduto all'interpretazione autentica dell'art. 35 delle norme di attuazione del vigente PRGC, come segue: "l'insediamento di attività produttive inquinanti o classificate insalubri ai sensi di legge, deve essere inteso nel senso che occorre valutare il tipo di attività produttiva che effettivamente si va ad insediare e non la sola mera inclusione formale nell'elenco delle industrie insalubri ai sensi delle norme vigenti, dando atto che nel caso specifico si ritiene assentibile la compatibilità dell'attività di stoccaggio di biomasse legnose, e pertanto si accerta la compatibilità dell'attività proposta con le vigenti norme di piano, superando il contenuto formale della norma a favore della ratio che emerge dalla lettura coordinata delle ulteriori norme di piano e delle norme sovraordinate vigenti";

Considerato che la società Tecnogarden Srl in data 13.02.2013 ha depositato presso il Comune e presso il Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino, istanza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 152/2006, per la realizzazione di impianto per la produzione di ammendante compostato verde e valorizzazione di biomassa, e la Provincia di Torino con nota del 13.03.2013 ha convocato per il giorno 12.04.2013 la prima Conferenza di Servizi per la fase di verifica del progetto presentato;

Visto il progetto proposto dalla società Tecnogarden Service Srl con sede in Vimercate (MB), che in

sintesi prevede la realizzazione di un centro di raccolta, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi, come segue:

Scarti di tessuti vegetali

Rifiuti da selvicoltura

Scarti di corteccia e sughero

Segatura, trucioli, residui di taglio del legno

Imballaggi in legno

Scarti organici provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato

Preso atto che la quantità prevista dei suddetti rifiuti ritirati in un anno è pari a 5.000 Ton per un quantitativo medio di 17 ton al giorno, rispetto alla biomassa ritirata che non è un rifiuto e risulta essere pari a circa 90 ton al giorno mediamente, si desume che l'attività concernente i rifiuti rappresenta circa un 15% dell'attività considerata nel suo complesso, ed assume una consistenza apprezzabile;

Dato atto che con la deliberazione CC n° 22/2012, i dati progettuali sopra evidenziati non erano ancora noti e si era fatta una valutazione in termini generali sulla base della richiesta a suo tempo inviata, che precisava la volontà di ritirare rifiuti costituiti da sfalci e potature da verde urbano non precisando le altre cinque tipologie emerse in sede di progetto, pertanto il ragionamento di compatibilità della Deliberazione suddetta è stato legato alla tipologia principale di rifiuti esplicitati ovvero sfalci e potature da verde urbano ritenuta fortemente prevalente, cosa che viene messa in dubbio dal progetto inoltrato;

Considerato che, sulla base del ragionamento sopra spiegato, nel dispositivo della Deliberazione Consiliare si è dato atto che nel caso specifico si riteneva assentibile la compatibilità dell'attività di stoccaggio di biomasse legnose e pertanto si accertava la compatibilità dell'attività proposta con le vigenti norme di piano, dicitura più restrittiva rispetto alla richiesta inoltrata dalla società Tecnogarden Service S.r.l.;

Stante quanto sopra evidenziato, si ritiene di formulare un parere negativo, in merito alla realizzazione del progetto così come proposto dalla società istante, in quanto il progetto così come proposto presenta profili di incompatibilità con le norme di attuazione del PRGC, ed eccede l'interpretazione autentica delle norme di attuazione a suo tempo deliberata in consiglio comunale con CC n° 22/2012;

Sulla base delle premesse sopra richiamate la Giunta Comunale ha pertanto deliberato:

- 1. Di esprimere il proprio parere contrario, per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono richiamate integralmente e approvate, alla realizzazione dell'impianto per la produzione di ammendante compostato verde e valorizzazione di biomassa come da progetto presentato dalla società Tecnogarden Service S.r.l., mentre è confermata, così come stabilito nella Delibera del CC n° 22/2012 l'attività di stoccaggio.*
- 2. Di precisare che l'accoglimento del progetto della società Tecnogarden Service S.r.l. comporterebbe anche un impatto ambientale diverso dalla sola attività di stoccaggio.....”*

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da vincoli territoriali ed ambientali;
- l'area ricade in fascia di rispetto della strada provinciale (art. 13 n.d.a.);

Piano Provinciale Gestione Rifiuti

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti del 2006 (PPGR 2006) approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 28 novembre 2006 con deliberazione 367482, al punto 4.3, indica una serie di criteri per l'individuazione delle aree non idonee e potenzialmente idonee all'insediamento di impianti gestione rifiuti; nel caso specifico, devono essere considerati criteri per la localizzazione di “*impianti di compostaggio*” di cui alla tabella 4.3.4.6 del PPGR 2006;
- dalla Tavola 3 allegata al PPGR2006 “*Aree potenzialmente idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di compostaggio*” si evince che l'area oggetto dell'intervento ricade in un'area cartografata come “*aree non idonee fattori escludenti*” di cui alla tabella 4.3.4.6 del PPGR 2006 per

la presenza di un'oasi di protezione faunistica; nel caso specifico si rileva la presenza dell'Oasi di protezione faunistica n. 7 Foglizzo loc. Fornaci individuata dal Piano faunistico-venatorio provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 999023 del 11 dicembre 2007;

- con riferimento ai criteri di localizzazione, ai sensi della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 375 – 41935/2009 del 10/11/2009 ad oggetto “*Indirizzi agli uffici per l'applicazione dei criteri di localizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti alla luce e secondo gli intendimenti delle dd.gg.pp. n. 33971 del 15-09-2009 (revisione del piano provinciale di gestione dei rifiuti), e n. 16644 del 14/04/2009 (approvazione dello schema di revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale)*”, l'applicabilità dei fattori penalizzanti o escludenti descritti al punto 4.3.4 del PPGR, è da accertarsi nel corso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

3. dal punto di vista programmatico:

- l'intervento proposto prevede di attuare il recupero di rifiuti lignocellulosici di varia origine per la produzione di ACV conforme ai requisiti del D.Lgs. 75/2010 per la sua commercializzazione: durante la fase di vagliatura, a valle della fase di bio-ossidazione accelerata (ACT), si genera un flusso di materiale di scarto che il proponente intenderebbe avviare a vendita come biomassa;
- in merito a quest'ultimo aspetto occorre rilevare che il materiale derivante dalla vagliatura è a tutti gli effetti un rifiuto (categoria 19) sul quale il proponente intende effettuare un'ulteriore operazione di recupero per produrre biomasse combustibili;
- in merito si osserva che la definizione di biomasse combustibili riportata nell'allegato X sezione 4 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non contempla sia per tipologia e origine, sia per il tipo di trattamento cui è stato sottoposto, il materiale derivante dalla vagliatura del compost al termine della fase ACT;
- non si ritiene possibile, nell'ambito delle competenze della Provincia di Torino e con un provvedimento amministrativo, derogare a criteri fissati dalla norma nazionale;
- il proponente ha correttamente considerato nel progetto anche l'attività svolta presso il sito, di preparazione di biomasse legnose per il loro successivo recupero energetico. Si ritiene opportuno che vengano approfondite le correlazioni tra le due attività: qualora l'impianto di compostaggio ricevesse anche gli scarti di tale attività (materiale di pezzatura o di caratteristiche non idonee alla sua valorizzazione energetica, fogliame ecc) ne dovranno essere definiti i flussi e le proporzioni in modo tale da evitare possibili ripercussioni negative sull'andamento del processo di compostaggio dovute ad un'insufficiente strutturazione del materiale posto in fermentazione;

4. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- si ritiene che debbano essere adeguatamente approfonditi in fase di redazione di progetto definitivo i seguenti aspetti:
 - opportunità di effettuare il processo di compostaggio all'aperto in cumuli statici su platea insufflata. Il proponente giustifica tale scelta con la necessità di assicurare ai cumuli il corretto quantitativo di ossigeno e quindi evitare da un lato la formazione di sacche di anaerobiosi al loro interno, dall'altro evitare la propagazione di emissioni odorigene emesse in fase di rivoltamento. La presenza di un sistema di insufflazione di aria ha, però, lo svantaggio di determinare una progressiva diminuzione dell'umidità della miscela e potrebbe determinare l'essiccamento del materiale: tale intendimento progettuale va, pertanto, accuratamente approfondito valutandone gli effettivi benefici. Se gli approfondimenti effettuati confermeranno quanto proposto, si ritiene necessario che in fase di progettazione definitiva si dia riscontro ai seguenti aspetti.
 1. il sistema di insufflazione dell'area è costituito da cinque ventilatori che regolano l'afflusso

d'aria a quattro rami di tubazioni, ciascuno dei quali è asservito ad un singolo cumulo in compostaggio. Le dimensioni in pianta dei cumuli sono rilevanti (6mx15m) e dalla planimetria allegata all'istanza non sembrerebbero previste tubazioni secondarie a servizio del ramo principale. Ciò potrebbe determinare la creazione di vie preferenziali di diffusione dell'aria nel cumulo: la mancanza di ossigenazione di alcune parti della biomassa otterrebbe l'effetto opposto a quello per cui la platea insufflata è stata inserita. Se si considera poi l'altezza rilevante proposta per i cumuli (3.5m), è assolutamente necessario che il sistema di aerazione venga accuratamente dimensionato;

2. sempre in merito al sistema di aerazione dei cumuli, ciascun cumulo ha dimensioni pari a circa 210mc corrispondenti a 105t. Visto che la potenzialità di trattamento media è pari a 17t/g, ne consegue che in rari casi, si riuscirebbe a costituire un cumulo in una giornata. Il sistema di aerazione dei cumuli andrebbe, quindi, parzializzato per evitare la dispersione dell'aria in porzioni del cumulo ancora in fase di costituzione;
3. il sistema di controllo dei ventilatori è di tipo ON/OFF temporizzato in funzione della temperatura: anche se si afferma che è di prioritaria importanza il controllo dell'umidità tale parametro non sembra governare la gestione del processo, così come non sembra tenuta in considerazione la concentrazione di ossigeno;
4. sempre in merito al controllo dell'umidità, come già detto, la presenza di una platea insufflata e l'impiego di matrici non particolarmente umide, rende necessaria la presenza di un sistema di umidificazione che sembra avvenire attraverso il ricircolo delle acque di piazzale e del percolato derivante dalla fermentazione dei cumuli. Il sistema di umidificazione dei cumuli è, tuttavia, solo intuibile dal bilancio di massa dell'impianto e non sono presenti valutazioni circa il fabbisogno necessario per garantire il corretto svolgimento del processo (sembra che il fabbisogno dell'impianto sia soddisfatto dalle sole acque meteoriche/percolati senza fonti di approvvigionamento aggiuntive). Il riutilizzo del percolato, soprattutto nei periodi estivi quando è maggiormente concentrato, potrebbe dare origine a cattivi odori che verrebbero "strippati" dal sistema d'aerazione;
5. dal particolare degli impianti di insufflaggio riportato nella tavola T2 - "planimetria impianto" sembra che il drenaggio del percolato avvenga attraverso gli stessi fori destinati all'aerazione: in tal caso dovrà essere prestata particolare attenzione alle modalità realizzative del sistema di insufflazione/drenaggio del percolato che dovrà garantire un'agevole manutenzione, visto il rischio di frequenti intasamenti dei fori (ad. es. realizzazione di cunicoli ispezionabili parzializzati);
6. la presenza di materiale derivante dalla manutenzione di verde pubblico e privato contenente anche una quota di sfalci e l'assenza di rivoltamento, potrebbe determinare l'insorgere di problemi di emissione di odori soprattutto nel periodo estivo, quando il quantitativo di materiale lignocellulosico strutturato (potature) è soggetto ad una fisiologica diminuzione.

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, si ritiene opportuno che il proponente, in fase di progettazione definitiva, valuti l'opportunità di utilizzare un sistema di compostaggio tradizionale a cumuli rivoltati (eventualmente dosando acqua in fase di rivoltamento per limitare le polveri ed umidificare la biomassa) in sostituzione della platea insufflata effettuando una valutazione tecnico ambientale comparata delle due alternative. Tale valutazione dovrà comprendere anche una valutazione costo beneficio ambientale ottenibile dallo svolgimento della fase ACT in un locale chiuso, aspirato e dotato di idonei presidi di abbattimento delle emissioni. Si osserva, infatti, che i comportamenti operativi citati dal proponente al paragrafo 18.1.4 si riferiscono nello specifico ad "impianti di compostaggio all'aperto di materiali lignocellulosici da manutenzione del verde con tecniche estensive (a bassa frequenza di rivoltamento e generalmente senza aerazione forzata) e non sono del tutto applicabili al tipo di sistema proposto.

- modalità di controllo dei parametri di processo (T, umidità ecc): non è descritto il sistema di

controllo delle temperature di processo pur ritenendolo un aspetto fondamentale per assicurare il buon andamento del processo ed il mantenimento delle condizioni fissate dalla normativa per il processo di compostaggio. In particolare deve essere elaborata un'apposita procedura per il posizionamento delle sonde, sia in caso di rilevamento manuale sia in caso di sistema automatico, in modo tale che i punti siano rappresentativi dell'andamento del processo;

- modalità di gestione del materiale in lotti omogenei per la verifica analitica delle caratteristiche del compost prodotto. In particolare deve essere assicurata la gestione del materiale in lotti, caratterizzato dallo stesso grado di maturazione e, quindi potenzialmente, dalle stesse caratteristiche analitiche. Tali modalità di gestione determinano la necessità di rivedere l'idoneità degli spazi destinati all'impianto anche per la successiva fase di maturazione;
- modalità di movimentazione dei cumuli. Sembra prevista unicamente la presenza di un escavatore meccanico con pinza che viene generalmente impiegato per la movimentazione di materiali legnosi dotati di una buona coesione di mucchio. L'utilizzo di tale macchina per lo spostamento di materiale già triturato e di pezzatura piuttosto piccola potrebbe non essere del tutto idoneo in alcune fasi del processo;
- dovrà inoltre essere data evidenza dei sistemi antincendio previsti;

5. dal punto di vista ambientale:

Emissioni in atmosfera

- sebbene le matrici che si intende sottoporre a compostaggio siano meno problematiche di altre, vanno adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare gli impatti odorigeni derivanti dalla fase di fermentazione;
- l'area in cui verrà ubicato l'impianto sembra essere distante dai centri abitati più prossimi (2.5 Km sia dal centro abitato di Foglizzo sia dal centro abitato di San Giusto C.se anche se le prime case sono distanti circa 1 Km): la direzione prevalente dei venti in quell'area è WNW quindi l'eventuale propagazione dell'odore sarebbe in direzione del Comune di Foglizzo;
- tuttavia, il regime anemometrico dell'area è caratterizzato da venti di debole intensità: in tale situazione non è da escludersi la predominanza dei fenomeni diffusivi rispetto a quelli dispersivi con la possibilità di riscontrare episodi di odore anche in aree non in asse alla direzione principale del vento;
- in questa situazione, frequente nel territorio della Provincia di Torino, è di fondamentale importanza che vengano adottati accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire, per quanto tecnicamente possibile, la generazione e la propagazione di odori; in merito il proponente ha individuato alcune soluzioni la cui efficacia, della quale permangono dubbi, è stata esaminata in dettaglio in precedenza;
- si ritiene che debbano essere utilizzati modelli di dispersione degli inquinanti per effettuare una stima della loro ricaduta al suolo;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- per le acque meteoriche derivanti dalle superfici scolanti e per i percolati di processo è previsto l'intero riutilizzati per l'umidificazione dei cumuli previo stoccaggio in una vasca di accumulo sotto piano campagna della capacità di circa 100 mc; in sede di conferenza dei servizi è stato dichiarato che è previsto l'allaccio all'acquedotto come fonte di approvvigionamento idrico per le esigenze di processo;

- occorre che venga redatto apposito *“Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche”* secondo quanto disposto dal del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R *“Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*;
- la vasca appare dimensionata correttamente; dal punto di vista gestionale occorre, non essendo previsto uno scarico della stessa, sempre garantire un franco minimo per permettere l’afflusso di un ulteriore apporto meteorico;
- si precisa in tal senso che le modalità di utilizzo delle acque per la bagnatura dei cumuli deve essere tale da prevedere che nella vasca di stoccaggio sia disponibile entro le successive 48 ore di un evento meteorico un volume pari al volume delle acque meteoriche raccolte dalla superficie scolante nel caso di un evento meteorico di pioggia di intensità straordinaria con tempo di ritorno significativo;
- per le acque provenienti da superfici non scolanti e dalle coperture è previsto come punto di recapito il fosso colatore che corre lungo la strada provinciale; si evidenzia come, ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento regionale, le acque non derivanti da superfici scolanti sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;
- per i reflui di origine civile derivanti da uffici e servizi è previsto lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo assorbente;

Acque sotterranee

- a pagina 19 dell’elaborato *“indagini geologiche ed idrogeologiche preliminari”* viene riportato *“la soggiacenza della falda in situ non è stata misurata direttamente, ma, grazie anche alla presenza di un fosso perimetrale, si ipotizza essere posto intorno a 1 m dal piano campagna. La soggiacenza suggerita dalle carte delle isofreatiche tratta dagli elaborati del PRGC e dai dati disponibili di Arpa Piemonte, fornisce valori prossimi a 15m dal piano campagna per quel che riguarda la falda regionale”*;
- è necessario che tale affermazione venga verificata mediante prove in campo e/o tramite dati di letteratura; qualora venisse confermato tale dato di soggiacenza a livello locale per la presenza di una falda sospesa, occorrerà verificare l’interferenza tra la falda e le strutture previste; rammentando che è vietato scaricare reflui o immettere acque meteoriche nelle acque sotterranee, in particolar modo occorrerà verificare l’interferenza della falda con il sistema di collettamento delle acque meteo e dei reflui di processo e con il sistema di trattamento dei reflui di origine civile;

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non sono emerse particolari criticità in merito;
- si ritiene comunque, vista la vicinanza di due civili abitazioni, che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che sono state condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- l’accesso all’impianto avviene attraverso la Strada Provinciale n. 82 di Montalenghe alla progr. Km. 13+305 ca., lato destro fuori dal centro abitato del Comune di Foglizzo; detto accesso, peraltro già esistente, da ricerche effettuate nell’Archivio Concessioni non risulta essere autorizzato;
- è necessario che il proponente produca copia dell’eventuale documentazione autorizzativa rilasciata dall’ente proprietario della strada che possa essere ritenuta valida ai sensi dell’art. 22 del Codice

della Strada; in assenza di detta comunicazione o dei requisiti di validità del citato art. 22, il soggetto avente titolo dovrà richiedere al Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, con idonea istanza e nel rispetto della normativa vigente, la regolarizzazione dell'accesso esistente;

- qualora il proponente voglia prevedere eventuali migliorie dell'innesto sulla strada provinciale (implementazione segnaletica e dell'illuminazione esistente, predisposizione di allargamenti al percorso o all'innesto, ecc.) occorrerà presentarle nel dettaglio e con apposito progetto sempre al Servizio Esercizio Viabilità;
- a riguardo delle opere e degli interventi posti sul fronte della strada provinciale occorre verificarne l'interferenza con la fascia di rispetto stradale; si fa presente che per le fasce di rispetto trovano applicazione le norme previgenti al Codice della Strada, non essendo definiti gli adempimenti indicati nell'art. 234, comma 5, del D. Lgs. 285 del 30/04/92. La norma di riferimento risulta essere costituita dal DM del 01/04/68, dal RD 1740 dell'8/12/33 (per le parti abrogate dall'art. 145 del DPR 393 del 15/06/1959) e dalla LR 56 del 5/12/77 e s.m.i.;
- sono stati dichiarati dal proponente i flussi di traffico previsti a regime ed individuate le tipologie dei mezzi utilizzati ma si ritiene che debbano essere individuati i percorsi viari utilizzati e le eventuali alternative che non prevedano l'attraversamento di centri abitati;

Fauna

- come in precedenza evidenziato, l'area oggetto dell'intervento fa parte dell'Oasi di protezione faunistica n. 7 Foglizzo loc. Fornaci; le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, sono periodicamente individuate dal Piano faunistico-venatorio provinciale, previsto dalla Legge n. 157/92;
- le oasi sono ambiti naturali in linea di principio molto sensibili a fenomeni di antropizzazione, e la considerazione del fattore come eventualmente penalizzante alla realizzazione dell'impianto comporta una verifica dell'effettiva valenza dell'area e della possibilità di modificare il perimetro delle aree, stabilito dal calendario venatorio;
- la compatibilità del progetto con l'oasi di protezione dovrà essere approfondita nelle successive fasi di redazione del progetto.

Ritenuto che:

- sono necessarie ulteriori valutazioni circa la compatibilità urbanistica dell'intervento;
- l'applicabilità dei fattori penalizzanti o escludenti di cui al punto 4.3.4 del PPGR2006 è da accertarsi nel corso del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate in quanto non approfondisce, in particolar modo per ciò che riguarda l'aspetto legato alle emissioni odorigene, gli elementi di criticità ambientali e progettuali precedentemente richiamati;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;

- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1. **di assoggettare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il progetto "*Impianto per la produzione di ammendante compostato verde e valorizzazione di biomassa* " presentato dalla Tecnogarden Service s.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) Strada Comunale Cascina Casiraghi n. 15, Partita IVA 11939060155, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamata nel presente dispositivo;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia e pubblicata sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 28/05/2013

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)